

**Verbale dell'assemblea costitutiva dell'Associazione
“AMBIENTEVENEZIA - per la tutela della laguna e dell'entroterra di Venezia”**

In data 27 dicembre 2006, alle ore 15,30, si sono riunite a Venezia, presso la residenza di Luigi Scano, precedentemente designato a fungere da segretario verbalizzatore, in Cannaregio 1402, allo scopo di procedere alla costituzione dell'Associazione AMBIENTEVENEZIA - per la tutela della laguna e dell'entroterra di Venezia, le seguenti persone fisiche:

Tommaso Cacciari, Cavolo Fabio, Flavio Cogo, Marina Corrier, Stefano Fiorin, Susanna Fort, Enzo Gardenghi, Cristiano Gasparetto, Angela Granzotto, Luciano Mazzolin, Lorenzo Milani, Marianna Ravenna, Elena Rosa, Luigi Scano, Cesare Scarpa.

Viene data lettura della bozza di Statuto, precedentemente predisposta, e viene richiesto ai convenuti se vogliano esprimere obiezioni e proposte di variazioni. Non avendo nessuno dei convenuti espresso dissenso, o presentato emendamenti, ai medesimi convenuti è richiesto di esprimere, per alzata di mano, il proprio voto sulla predetta bozza di Statuto, la quale, essendo stata approvata all'unanimità, è assunta a tutti gli effetti quale Statuto dell'Associazione AMBIENTEVENEZIA - per la tutela della laguna e dell'entroterra di Venezia. Copia di tale Statuto, siglata a ogni pagina e firmata per esteso in calce da tutti i convenuti, è dal segretario verbalizzatore allegata al presente verbale, a formarne parte integrante.

Il segretario verbalizzatore fa presente che, a seguito della costituzione, così intervenuta, dell'Associazione AMBIENTEVENEZIA - per la tutela della laguna e dell'entroterra di Venezia, ai sensi del comma 1 dell'articolo 8 dello Statuto testé approvato, il Portavoce e il Segretario organizzativo sono eletti dai soci convenuti per la sottoscrizione del medesimo Statuto. Dopo breve dibattito, vengono eletti, per acclamazione, quale Portavoce Luciano Mazzolin e quale Segretario organizzativo Stefano Fiorin.

Il segretario verbalizzatore fa altresì presente che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 8 dello Statuto, all'atto della sottoscrizione apposta in calce al medesimo Statuto, i soci fondatori sono tenuti a versare al fondo comune dell'Associazione AMBIENTEVENEZIA - per la tutela della laguna e dell'entroterra di Venezia una quota di € 20, comprensiva della prima quota annuale. Al quale adempimento i soci provvedono immantinente, versando le quote di spettanza al Segretario organizzativo.

Null'altro essendovi da deliberare, o da effettuare, alle ore 18,30 il Portavoce dichiara sciolta l'assemblea costitutiva dell'Associazione AMBIENTEVENEZIA - per la tutela della laguna e dell'entroterra di Venezia.

Venezia, addì 27 dicembre 2006

1) Tommaso Cacciari 2) Cavolo Fabio 3) Flavio Cogo 4) Marina Corrier 5) Stefano Fiorin 6) Susanna Fort 7) Enzo Gardenghi 8) Cristiano Gasparetto 9) Angela Granzotto 10) Luciano Mazzolin 11) Lorenzo Milani 12) Marianna Ravenna 13) Elena Rosa 14) Luigi Scano 15) Cesare Scarpa..

Statuto dell'Associazione AMBIENTEVENEZIA per la tutela della laguna e dell'entroterra di Venezia

Articolo 1 (Costituzione)

1. Al fine di mettere ancora più pienamente a frutto il patrimonio di elaborazioni, contestative e propositive, di partecipazione spontanea di base, di capacità di mobilitazione e di comunicazione, del movimento informale denominato ASSEMBLEA PERMANENTE NO MOSE, fornendogli uno strumento giuridicamente adeguato allo scopo di stabilire rapporti formali con qualsiasi soggetto, pubblico o privato, e di potere agire in giudizio, comunque in continuità con gli obiettivi specifici sinora perseguiti dal suddetto movimento, nonché al particolare scopo di consentire la costruzione, anche formale, di una rete di soggetti che perseguono obiettivi coerenti con quelli perseguiti dal medesimo suddetto movimento, è costituita, con sede in Venezia, un'associazione non riconosciuta come persona giuridica, ai sensi degli articoli 36, 37 e 38 del codice civile, denominata Associazione AMBIENTEVENEZIA - per la tutela della laguna e dell'entroterra di Venezia.

Articolo 2 (Finalità e scopi)

1. L'Associazione AMBIENTEVENEZIA - per la tutela della laguna e dell'entroterra di Venezia persegue le finalità di:
 - a) promuovere e sostenere le attività di governo del territorio coerenti con gli obiettivi di tutela dell'integrità fisica della laguna di Venezia, del suo avanmare, dei suoi cordoni litoranei, e dell'intero bacino idrografico in essa scolante, nonché dell'identità culturale della stessa laguna, del suo entroterra, e dei relativi insediamenti umani;
 - b) contrastare ogni scelta, atto legislativo e amministrativo, progetto, opera, azione, giudicata contraddittoria, o semplicemente incoerente, con gli obiettivi suindicati.
2. A tali fini, Associazione AMBIENTEVENEZIA - per la tutela della laguna e dell'entroterra di Venezia:

- a) promuove, coordina, realizza, autonomamente o in collaborazione con altri soggetti, studi, ricerche, analisi, incontri, seminari, convegni;
- b) elabora proposte e definisce documenti valutativi di provvedimenti legislativi, di atti amministrativi, di progetti, di opere, di attività;
- c) promuove e realizza, autonomamente o in collaborazione con altri soggetti, pubbliche manifestazioni, dimostrazioni e altre azioni non violente volte a sensibilizzare la pubblica opinione;
- d) collabora con altri soggetti che perseguano scopi, anche parziali, coerenti con le sue finalità, nel suo precipuo ambito territoriale di azione;
- e) assicura fattiva solidarietà, con o senza intese di reciprocità, ad altri soggetti che perseguano scopi riconducibili a finalità omologhe alle sue, nell'ambito nazionale, europeo, mondiale;
- f) svolge attività di comunicazione, con qualsivoglia mezzo tecnico, in relazione alle attività sopra indicate;
- g) agisce anche in giudizio a tutela dell'interesse diffuso e collettivo al raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, nonché alla regolarità dei provvedimenti comunque attinenti all'area veneziana;
- h) promuove e svolge ogni altra attività ritenuta attinente al fine sociale.

Articolo 3 (Soci)

1. Possono essere soci dell'Associazione AMBIENTEVENEZIA - per la tutela della laguna e dell'entroterra di Venezia tutte le persone, fisiche o giuridiche, che, condividendo le finalità e gli scopi di cui al precedente articolo 2, ne facciano richiesta, rivolgendola al Segretario organizzativo.

Articolo 4 (Diritti e doveri dei soci)

- 1. I soci hanno il diritto di proporre iniziative e di concorrere alle relative decisioni e realizzazioni, nelle forme previste dal presente Statuto.
- 2. I soci hanno diritto a essere tempestivamente informati di qualsiasi iniziativa assunta dall'Associazione AMBIENTEVENEZIA - per la tutela della laguna e dell'entroterra di Venezia e a

ricevere copia di tutte le elaborazioni da essa prodotte, o alle quali essa abbia concorso, salvo rimborso delle spese di riproduzione e di spedizione, ove queste ultime siano particolarmente onerose.

3. I soci sono tenuti a versare al fondo comune dell'Associazione AMBIENTEVENEZIA - per la tutela della laguna e dell'entroterra di Venezia, al momento dell'iscrizione, e successivamente entro i primi tre mesi di ogni anno solare, una quota annuale di € 10, se persone fisiche, e di € 100, se persone giuridiche.

4. Tutti i soci sono tenuti a cooperare, nei limiti delle proprie disponibilità e capacità specifiche, alle iniziative dell'Associazione AMBIENTEVENEZIA - per la tutela della laguna e dell'entroterra di Venezia.

5. Ogni socio può essere espulso, a seguito di decisione dell'Assemblea, qualora abbia pregiudicato gli interessi materiali o morali dell'Associazione AMBIENTEVENEZIA - per la tutela della laguna e dell'entroterra di Venezia, anche mediante atti o manifestazioni esterne del pensiero incoerenti con le finalità di cui al comma 1 del precedente articolo 2.

6. Ogni socio può essere dichiarato decaduto, previo parere favorevole dell'Assemblea, qualora:

a) non adempia, reiteratamente, anche a seguito di richiami, agli impegni assunti a qualunque titolo verso l'Associazione AMBIENTEVENEZIA - per la tutela della laguna e dell'entroterra di Venezia;

b) si renda moroso nel pagamento di quanto dovuto e siano trascorsi almeno quindici giorni dall'invito, a mezzo di lettera raccomandata, senza che si sia messo in regola con i pagamenti.

7. Ogni socio può recedere in qualsiasi momento dall'Associazione AMBIENTEVENEZIA - per la tutela della laguna e dell'entroterra di Venezia, dandone comunicazione scritta al Segretario organizzativo.

8. Il socio espulso, il socio dichiarato decaduto e il socio receduto non hanno alcun diritto sul fondo comune.

Articolo 5 (Organi)

1. Sono organi dell'Associazione AMBIENTEVENEZIA - per la tutela della laguna e dell'entroterra di Venezia:

a) l'Assemblea dei soci;

- b) il Portavoce;
- c) il Segretario organizzativo.
- 2. L'Assemblea dei soci si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, su convocazione del Segretario organizzativo.
- 3. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Segretario organizzativo quando ne faccia richiesta il Portavoce, ovvero la metà più uno dei soci.
- 4. Alle Assemblee possono partecipare tutti coloro che risultano iscritti nell'elenco dei soci e che non siano morosi, al momento della riunione, nei confronti dell'Associazione AMBIENTEVENEZIA - per la tutela della laguna e dell'entroterra di Venezia.
- 5. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci.
- 6. Le Assemblee sono presiedute dal Portavoce o, in sua assenza, da uno dei soci designato dai presenti.
- 7. L'Assemblea ordinaria delibera in ordine:
 - a) ai bilanci preventivo e consuntivo;
 - b) al programma generale di attività;
 - c) all'elezione del Portavoce e del Segretario organizzativo;
 - d) alle modifiche del presente Statuto.
- 8. L'Assemblea straordinaria delibera in ordine agli argomenti di cui sia stato richiesto l'inserimento all'ordine del giorno.
- 9. Le deliberazioni delle Assemblee, sia ordinaria che straordinaria, sono validamente assunte quando abbiano conseguito il voto favorevole della metà più uno dei soci presenti.
- 10. Il Portavoce rappresenta l'Associazione AMBIENTEVENEZIA - per la tutela della laguna e dell'entroterra di Venezia in ogni sede e occasione, e a tutti gli effetti.
- 11. Il Segretario organizzativo tiene costantemente aggiornato l'elenco dei soci, con le annotazioni concernenti il loro adempimento agli obblighi discendenti dal presente Statuto, raccoglie le entrate e provvede alle spese dell'Associazione AMBIENTEVENEZIA - per la tutela della laguna e dell'entroterra di Venezia, predispone le proposte dei bilanci preventivo e consuntivo, e provvede alle altre incombenze attribuitegli dal presente Statuto.

Articolo 6 (Fondo comune)

1. Il fondo comune dell'Associazione AMBIENTEVENEZIA - per la tutela della laguna e dell'entroterra di Venezia è costituito:
 - a) dalle quote versate annualmente dai soci a norma del comma 3 del precedente articolo 4;
 - b) dalle donazioni liberali da chiunque effettuate;
 - c) dai beni eventualmente acquistati con le predette quote e donazioni;
 - d) dagli eventuali proventi di iniziative remunerate.

Articolo 7 (Scioglimento)

1. L'Associazione AMBIENTEVENEZIA - per la tutela della laguna e dell'entroterra di Venezia può essere sciolta a seguito di decisione dell'Assemblea, assunta con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci.
2. A seguito dello scioglimento, quanto sussista del fondo comune è devoluto ad altri soggetti che la medesima Assemblea, con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci, riconosca perseguire finalità omologhe a quelle di cui al comma 1 del precedente articolo 2.

Articolo 8 (Norma transitoria)

1. A seguito della costituzione dell'Associazione AMBIENTEVENEZIA - per la tutela della laguna e dell'entroterra di Venezia il Portavoce e il Segretario organizzativo sono eletti dai soci convenuti per la sottoscrizione del presente Statuto. Essi durano in carica fino alla data di riunione della prima Assemblea ordinaria dell'anno solare successivo a quello in cui avviene la costituzione dell'Associazione AMBIENTEVENEZIA - per la tutela della laguna e dell'entroterra di Venezia.
2. I soci fondatori sono tenuti a versare al fondo comune dell'Associazione AMBIENTEVENEZIA - per la tutela della laguna e dell'entroterra di Venezia, all'atto della sottoscrizione apposta in calce al presente Statuto, una quota di € 20, comprensiva della prima quota annuale di cui al comma 3 del precedente articolo 4.